



CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Costituito ai sensi del DPR 137/2012

Visto il R.D. 274/1929

Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944

Vista la L. 536/1949

Vista la L. 241/90 e s.m.i.

Visto il D. Lgs 2.7.2010 n. 104 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 328/01

Visto il D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 169/05

Visto il D.P.R. 137/2012

Visto il Codice Deontologico del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, approvato in data 3 aprile 2007

Il Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Varese, **nella seduta del 19 ottobre 2015 ed integrato il 22 settembre 2016 e modificato il 27 luglio 2018**

approva il seguente

REGOLAMENTO

per il funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina

Art. 1 - Funzione disciplinare

1. Il Consiglio Territoriale di Disciplina svolge la funzione disciplinare, ai sensi dell'art. 8, del D.P.R. n. 137 del 07/08/2012, relativamente agli iscritti all'Albo della Provincia di Varese.
2. Il Consiglio Territoriale di Disciplina esercita la funzione disciplinare ogniqualvolta emerga a carico di un iscritto all'Albo di competenza, l'ipotesi di violazione delle norme del vigente Codice Deontologico, visto il regolamento della professione del Geometra R.D. 274/1929 e del D.P.R. n.137/2012 ovvero l'ipotesi di condotte che comunque non risultino conformi alla dignità e al decoro della professione.
3. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio secondo le norme del presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle altre norme e disposizioni vigenti in materia del procedimento amministrativo.

Art. 2 – Competenza territoriale

Il procedimento disciplinare è di competenza del Consiglio Territoriale di Disciplina istituito presso il Collegio nel cui albo il professionista è iscritto.

Art. 3 - Astensione e ricusazione dei Consiglieri

1. I componenti del Consiglio e/o del Collegio di Disciplina debbono astenersi:
 - a) se hanno interesse nella vertenza disciplinare;
 - b) se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi di studio professionale o di unità organizzativa lavorativa dell'incolpato, del suo difensore o della parte denunciante;

- c) se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'incolpato, con il suo difensore ovvero con la parte denunciante;
- d) se hanno deposto nella vertenza come testimoni;
- e) in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

2. I componenti del Consiglio e/o del Consiglio Territoriale di Disciplina possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

3. La ricusazione deve essere proposta al Consiglio con atto scritto, contenente la specificazione dei motivi e dei mezzi di prova, almeno tre giorni prima della data di inizio della seduta fissata per il dibattimento disciplinare se sono noti i componenti del Collegio. In caso contrario può essere proposta oralmente al Collegio in occasione della seduta fissata per il procedimento disciplinare ed il Collegio sospende il dibattimento e trasmette gli atti al Consiglio per le relative decisioni.

4. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il Consigliere interessato, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione sia accolta.

5. La nuova data della seduta disciplinare successivamente alla decisione assunta è fissata dal Consiglio, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento. Alla seduta in cui si decide in merito alla ricusazione non partecipano i Consiglieri ricusati. Qualora il Consiglio accolga la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti ricusati non intervengono nella seduta disciplinare.

6. I Consiglieri astenuti o ricusati vengono sostituiti contestualmente con il provvedimento che accoglie l'istanza di ricusazione.

Nel caso in cui, a seguito di astensione o ricusazione, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il caso e i relativi atti vengono trasmessi al Consiglio Territoriale di Disciplina di uno dei Collegi vicini. Le decisioni al riguardo assunte dal Consiglio Territoriale di Disciplina viciniori devono essere trasmesse al Consiglio interessato, che le recepisce e ratifica con propria deliberazione.

Art 4 - Pendenza di altro procedimento giudiziario

Nel caso in cui per gli stessi fatti oggetto della vertenza deontologica penda un procedimento penale, il Consiglio delibera di sospendere l'esame della pratica in attesa di conoscere l'esito del relativo procedimento. Nel caso in cui penda procedimento civile o amministrativo tale sospensione è facoltativa.

La prescrizione dell'illecito deontologico è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale ferma restando l'instaurazione del relativo procedimento.

Art. 5 - Archiviazione, formulazione addebiti ed inizio del procedimento disciplinare

1. Il Presidente o il Consigliere delegato, nella prima riunione utile, riferisce al Consiglio i risultati dell'accertamento preliminare svolto secondo modalità libere da qualsiasi vincolo di forma.

2. Il Consiglio, udita la relazione, accerta se sussistano o meno elementi per dar luogo al procedimento disciplinare, deliberando nel primo caso l'apertura del procedimento, nel secondo l'archiviazione.

3. Il Consiglio Territoriale di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le notizie allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi. Inoltre può procedere d'ufficio su iniziativa di uno o più membri dello stesso Consiglio a seguito di notizie di abusi e/o mancanze pervenute anche per via occasionale.

3.1 In nessun caso potranno essere prese in esame denunce pervenute in forma anonima ovvero sottoscritte da soggetti che non sono stati successivamente reperiti.

3.2 Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, o del Consigliere delegato, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico;
- d) i fatti non siano stati commessi da un iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese.

3.3 Nel caso di cui alla lett. d) del precedente comma, ed ove l'incolpato sia comunque un iscritto ad altro Collegio, il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio competente a promuovere l'azione disciplinare.

3.4 Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato e viene comunicato con lettera raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata al professionista interessato, ove allo stesso sia data notizia dell'esistenza dell'esposto, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui all' art. 3.1. e ne facciano espressa richiesta.

Art. 6 – Rinvio a giudizio e apertura del procedimento disciplinare

1. Sentita la relazione del Presidente o di un Consigliere delegato, il Consiglio laddove ritenga sussistenti fatti e/o circostanze disciplinarmente rilevanti dispone che si dia corso al procedimento disciplinare formulando gli addebiti da contestare all'iscritto, con l'indicazione di tutte le circostanze che possono configurare illecito disciplinare e l'indicazione degli articoli del Codice Deontologico di riferimento.

2. Nella medesima occasione il Consiglio designa il Collegio. Il presidente del Collegio (ai sensi art. 8 D.P.R. n. 137/2012) nomina il Relatore, fissa la data della seduta per la discussione ed indica i testimoni che potranno essere ascoltati.

3. Della seduta del Consiglio va redatto il verbale, nel quale si devono far constatare le risoluzioni adottate e gli addebiti formulati, oltre ad ogni determinazione approvata. Nel verbale deve essere rispettato l'anonimato dell'iscritto indagato che ha la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia o da altro collega iscritto al Collegio di appartenenza.

4. Il Segretario del Consiglio Territoriale di Disciplina provvede a mettere a disposizione del Consiglio Territoriale di Disciplina il fascicolo del procedimento.

5. In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio, dopo aver aperto il procedimento disciplinare ed aver sentito l'incolpato, può disporre la sospensione cautelare per un periodo non superiore a due anni. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. L'incolpato deve essere sempre sentito prima della deliberazione e, se impedito, l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale.

6. Nel caso in cui il Consiglio Territoriale di Disciplina sia venuto a conoscenza dai mezzi di informazione che un iscritto sia stato sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, del quale però non si è avuta alcuna comunicazione da parte della Procura della Repubblica, il Presidente provvederà a richiedere informazioni all'Autorità giudiziaria per conoscere se effettivamente la notizia appresa dai mezzi di informazione risulti fondata. In caso di risposta positiva il Consiglio Territoriale di Disciplina dovrà aprire un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto e disporre la sospensione cautelare dello stesso ai sensi dell'art. 6 comma 5, previa sua audizione se possibile.

Art. 7 - Adempimenti del Presidente del Collegio

1. Il Presidente del Collegio designato provvede almeno dieci giorni prima a notificare all'interessato:

- a) la formulazione circostanziata degli addebiti, delle norme del vigente Codice Deontologico, del regolamento della professione del Geometra R.D. 274/1929 e del D.P.R n. 137/2012, di cui si ipotizza la violazione e dei mezzi di prova disposti;
- b) l'informazione che l'iscritto sottoposto a procedimento, o il suo legale, possono prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento e che possono essere presentate deduzioni scritte con indicazione delle istanze istruttorie difensive;
- c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'audizione per l'istruttoria;
- d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alle sedute e al dibattimento, si procederà al giudizio in sua assenza;
- e) l'avvertenza che può avvalersi dell'assistenza di un legale o di un collega iscritto al Collegio di appartenenza;

2. Il Presidente convoca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, per la data prevista per l'audizione dell'istruttoria, anche i testimoni che siano ritenuti utili e già identificati dal Consiglio. L'incolpato provvederà per i propri testimoni.

Art. 8 - Diritti dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare

1. In tutte le fasi della indagine preliminare e del procedimento disciplinare di cui al presente Regolamento l'iscritto può avvalersi dell'assistenza di un legale di sua fiducia o di un collega iscritto al Collegio di appartenenza munito di mandato ad hoc.

2. Se non si presenta al dibattimento, anche in presenza di un legale di sua fiducia o di un collega iscritto al Collegio di appartenenza, l'iscritto viene dichiarato assente ed il Collegio può decidere di rinviare il dibattimento oppure di celebrarlo ugualmente.

Art. 9 - Celebrazione del procedimento disciplinare da parte del Collegio di Territoriale Disciplina

1. Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati il Collegio si riunisce e, alla presenza dell'incolpato e/o del suo difensore, il Relatore espone i fatti addebitati, le circostanze emerse in sede di accertamento preliminare, le sommarie informazioni assunte, le istanze istruttorie presentate dall'indagato.

Successivamente il Collegio sente l'incolpato e decide sulle eventuali istanze istruttorie, ove occorra ritirandosi in camera di consiglio. Se risulta necessario acquisire documenti non immediatamente disponibili, chiedere chiarimenti, procedere alla audizione di testimoni che non siano presenti, ovvero svolgere qualsiasi ulteriore attività istruttoria il Collegio dispone che la prosecuzione del dibattimento sia rinviata ad altra data.

2. Il Collegio può decidere di sentire le parti in contraddittorio.

3. Conclusa l'istruttoria dibattimentale, l'incolpato ovvero il suo difensore svolgono oralmente le difese assumendo le conclusioni. Può altresì presentare una memoria scritta. Della seduta viene redatto processo verbale sommario a cura del Consigliere relatore sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da entrambi.

4. Nel verbale devono essere riportati:

- la composizione del Collegio;
- il luogo la data e l'ora di inizio della seduta;
- la sintesi dell'intervento del Consigliere Relatore;
- la sintesi dell'intervento difensivo e delle dichiarazioni dell'incolpato;
- la sintesi delle dichiarazioni dei testimoni eventualmente ascoltati e l'elencazione dei documenti prodotti dall'incolpato o acquisiti dal Collegio;
- la sintesi della discussione e la decisione assunta.

5. Il Collegio dichiarato concluso il dibattimento adotta la decisione nel merito e qualora dovessero emergere circostanze che necessitano di ulteriori approfondimenti potrà disporre il rinvio della decisione rimettendo il procedimento in istruttoria.

6. Qualora all'esito dell'istruttoria dibattimentale il Collegio ritenga che siano emerse ipotesi di violazioni deontologiche diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente contestate provvede a formulare un nuovo capo di incolpazione indicando le fattispecie dei nuovi addebiti che contesterà all'incolpato cui concederà i termini per un'adeguata difesa fissando una nuova udienza di trattazione del procedimento.

Art. 10 - Formazione e contenuti della decisione

1. La decisione viene adottata a maggioranza dei votanti con voto palese;

2. La decisione deve essere formalmente redatta riportando:

a) l'indicazione dei componenti del Collegio giudicante con le specifiche attribuzioni;

b) l'indicazione delle generalità dell'incolpato e del proprio difensore;

c) i fatti addebitati e il relativo capo di incolpazione;

d) le conclusioni rassegnate;

e) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto a sostegno della decisione;

f) il dispositivo;

g) l'avvertimento che la decisione può essere impugnata con ricorso al Consiglio Nazionale Geometri entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa mediante deposito del relativo ricorso presso la segreteria del Consiglio di disciplina territoriale di competenza;

h) la data della deliberazione e la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Relatore.

Art. 11 - Deposito della decisione e pubblicità delle deliberazioni

1. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e quindi, entro i venti giorni successivi, a notificarne copia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata AR ovvero posta elettronica certificata nel caso dell'avvertimento e a mezzo dell'ufficiale giudiziario nel caso di irrogazione di altro tipo di sanzione. Analoga notificazione verrà effettuata anche al PM competente. All'esponente potrà essere data notizia dell'esito del procedimento a richiesta dello stesso senza obbligo di comunicazione a carico degli Uffici del Consiglio Territoriale di Disciplina.

3. Le deliberazioni vengono trasmesse al Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese per essere annotate sull'Albo.

4. Il dispositivo della deliberazione di sospensione o di radiazione è comunicato ai Sindaci, ai comuni della Provincia e a tutti i Collegi Geometri d'Italia.

4.bis - A conclusione del procedimento disciplinare l'esponente può chiedere, con le forme della Legge 241/90, l'accesso agli atti e richiedere copia dei documenti depositati dall'incolpato o dal suo difensore nonché della decisione assunta.

5. L'archiviazione degli atti dei procedimenti disciplinari viene effettuata inserendo la deliberazione originale nell'apposito archivio e copia della deliberazione medesima e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi nel fascicolo formato a seguito della denuncia. L'accesso a tali atti è riservato ai componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina ed al personale di Segreteria.

Art. 12 - Pubblicità

1. La sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell'albo stesso ai sensi dell'art. 61 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03) che espressamente consente di "menzionare nell'albo

professionale l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione".

Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, il Consiglio comunica al datore di lavoro la sospensione dall'esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi, e/o la cancellazione dall'albo.

2. Gli atti e i provvedimenti previsti dal presente Regolamento vengono notificati avvalendosi del servizio postale e, in tal caso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta certificata salvo quanto previsto per i provvedimenti di censura, sospensione e radiazione.

Art. 13 - Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari previste dal Codice Deontologico si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto o dalla cessazione della permanenza dell'illecito fermo restando la previsione di cui all'art.4 del presente regolamento.

2. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, sospende la decorrenza del termine prescrizione.

Art. 14 - Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art. 11 R.D. 274/1929 le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento - contestazione della mancanza commessa e richiamo dell'incolpato ai suoi doveri;
- b) la censura - biasimo formale per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a sei mesi salvo i casi previsti dalla Legge 536/49;
- d) la cancellazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale;

2. I casi di recidiva, soprattutto se relativi a violazioni dei medesimi articoli del Codice Deontologico, del regolamento della professione del Geometra R.D. 274/1929 e del D.P.R n. 137/2012, possono essere considerati dal Collegio giudicante sufficienti ai fini dell'irrogazione al medesimo iscritto di sanzioni disciplinari più gravi di quelle in precedenza irrogategli.

Art. 15 - Sospensione di diritto

1. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, comportano ipso iure la sospensione temporanea dall'esercizio professionale:

- a) l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare e/o domiciliare;
- b) l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione dalla professione per effetto di sentenza penale passata in giudicato;
- c) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive di cui all'art. 215, secondo comma, nn. 2 e 3 del codice penale;
- d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive di cui all'art. 215, terzo comma, nn. 1 e 2 del codice penale;

2. La sospensione di diritto viene deliberata dal Consiglio Territoriale di Disciplina previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e non richiede un apposito procedimento disciplinare.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 1, del presente articolo la sospensione dura sino a quando abbia efficacia il provvedimento giurisdizionale da cui è stata determinata.

Art. 16 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione.

Il Consiglio Territoriale di Disciplina provvede a darne opportuna conoscenza agli iscritti all'Albo. I procedimenti disciplinari, in data antecedente a quella di approvazione del presente Regolamento, non ancora decisi sono portati a termine secondo la procedura del presente regolamento con inizio ex novo.